

Verbale di accordo

Il giorno 1° febbraio 2018, in Bergamo

tra

- UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, anche in qualità di Capogruppo

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo di:

- FABI
- FIRST CISL
- FISAC CGIL
- UILCA
- UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

Premesso che

in data 1.2.2018 è stato sottoscritto un accordo concernente la disciplina contrattuale aziendale applicabile al personale proveniente dalle cd. "Bridge Banks",

le Parti convengono quanto segue.

1. Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Con esclusivo riferimento agli anni dal 2017 al 2024 (compresi – per l'anno 2017 erogazione già avvenuta secondo le regole in vigore alla data del 31.12.2017), le Parti convengono che venga riconosciuto ai Dipendenti di provenienza ex Banca Tirrenica, ex Banca Federico del Vecchio ed Etruria Informatica, in quanto destinatari di specifica disciplina aziendale, un importo a titolo di "Premio di fedeltà" calcolato secondo le seguenti regole:
 - a) posizione retributiva (inquadramento, ecc.) al 31.12.2017;
 - b) entità teorica del "Premio" stabilita sulla base delle norme in vigore alla data del 31.12.2017 presso l'Azienda di appartenenza (libro-paga) di ciascun Dipendente;
 - c) entità effettiva del "Premio" erogata in misura equivalente al valore netto del "Premio" di cui al punto b) per gli anni dal 2018 al 2024 e decrescente nel tempo, secondo quanto indicato nella colonna "B" della tabella posta in calce al successivo comma 3.
3. Il "Premio" sarà riconosciuto in unica soluzione nel mese di gennaio 2019 in forma "welfare".

FISAC - CGIL


FIRST - CISL


UILCA - UIL


Anno di maturazione del Premio	Entità effettiva del Premio
A	B
2017	100% - già erogato
2018	80%
2019	
2020	
2021	60%
2022	
2023	
2024	40%


- Il "Premio" come sopra determinato resta così definito anche in presenza di eventuali ricalcoli dovuti a sopravvenute variazioni derivanti da successivi accordi.
- Il presente Accordo si applica al Personale di cui al comma 2, in servizio alla data del 31.12.2018 presso una delle Aziende appartenenti al Gruppo UBI, e ha validità ed efficacia esclusivamente nel periodo indicato al comma 2; resta pertanto esclusa sia la possibilità che si effettuino erogazioni a titolo di arretrati di "Premio di fedeltà", sia la sua applicazione, anche in via di fatto, con riferimento ai periodi successivi all'anno 2024 oppure ad Aziende diverse da quelle indicate.
- Le Parti, con il presente accordo, considerano esaurito e concluso in via definitiva il confronto relativo a ogni aspetto economico e termine temporale relativi all'istituto trattato, facendo salva la previsione di cui all'art. 4, comma 4, dell'accordo 7.2.2015.


Letto, confermato e sottoscritto.



 UBI BANCA



 F.A.B.I.



 FIRST - CISL



 FISAC - CGIL



 FABI



 FIRST CISL


 FISAC CGIL


 UILCA - UIL


 UILCA


 UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB


 FISAC - CGIL